



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

ORIGINALE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 19 MARZO 2021

ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

L'ANNO DUEMILA e questo GIORNO DICIANNOVE del MESE di MARZO alle ORE 18,30 in VIDEOCONFERENZA, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Torchia e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.

SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Maurizio Cappelli, Cristiano Bianconi, Edi Palatresi.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
TORCHIA GIUSEPPE	S	MASI PAMELA	S	BIANCONI CRISTIANO	S
IALLORENZI SARA	S	CIATTINI CHIARA	S	LANDI MANUELA	S
VEZZOSI GIULIO	S	VEZZOSI SILVIA	N	BINDI MARIAGRAZIA	S
CHINI MILA	S	PALATRESI EDI	S		
MARZOCCHINI FRANCESCO	S	CAPPELLI MAURIZIO	S		
VIGNOZZI VITTORIO	S	SCIPIONI ALESSANDRO	S		
FRESE PAOLO	S	MORINI PAOLA	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		



Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 870 del 17/03/2020 e convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)" il quale recita:

"i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.";

VISTO il D. L. 14 gennaio 2021, n. 2 pubblicato sulla G.U. n° 10 del 14/01/2021 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (21A00227) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021);

VISTO il DPCM 14 GENNAIO 2021, art. 1 – comma 9 lettera (O) che così recita: "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni";

VISTA la LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021);

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021);

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00024) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021);

CONSIDERATO quindi che i lavori del Consiglio Comunale si svolgono con la presenza del Segretario dott. Stefano Salani in collegamento da remoto con i membri del Consiglio in videoconferenza utilizzando l'applicativo GO TO Meeting, ex articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 e convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 19/03/2021
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

Il Segretario da remoto ha provveduto alla corretta identificazione dei partecipanti attraverso lo schermo del terminale per mezzo del quale viene realizzato il consiglio in modalità da remoto, ed ha accertato la presenza ed assenza dei componenti il Consiglio Comunale come riportato nel frontespizio della presente deliberazione;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha istituito la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, i cui presupposti sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

CONSIDERATO CHE il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

VERIFICATO CHE la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO CHE, non costituiscono presupposto oggettivo di imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO CHE, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO CHE il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO CHE l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO CHE il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita



deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 749, che riporta: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

CONSIDERATO CHE i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

PRESO ATTO CHE al comma 747 sono individuate le fattispecie per le quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

VISTO che il Comune di Vinci è compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto i terreni agricoli ricompresi nel territorio del Comune di Vinci sono esenti dal pagamento dell’IMU;

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754 della legge n. 160/2019 secondo cui l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 755, che ha disciplinato l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 19/03/2021
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO CHE per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi al 2020 possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 della legge n. 160/2019, secondo cui, “a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”.

DATO ATTO che con tale inciso il legislatore ha inteso limitare l'eccessiva diversificazione delle aliquote consentendo ai comuni di agire entro le fattispecie tassativamente tipizzate in un decreto delle finanze, che metterà a disposizione un apposito applicativo (la c.d. griglia o prospetto delle aliquote) così da facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei contribuenti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 757 i Comuni devono allegare alla delibera suddetto prospetto che gli enti devono elaborare dal portale del federalismo fiscale, a decorrere dal 2021;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, *in ogni caso*”, cioè anche qualora il Comune non intendesse diversificare le aliquote rispetto a quelle di base, *“la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;*

RICHIAMATA la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 secondo cui la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto del Ministero dell'economia in questione decorrerà, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, e solo da tale anno –*in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto* ;

RIMARCATO CHE il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

DATO ATTO che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1 comma 756 della legge 160/2019 non è stato ancora adottato e che, di conseguenza, nelle more della sua emanazione, è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU nelle stesse modalità adottate negli anni precedenti;

RICHIAMATI altresì:

-l'art. 78 del D.l. n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 i cui commi 3 e 4 stabiliscono che “3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d), ovvero per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici,



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 19/03/2021
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”;

- l'art. 1, comma 48 della l. 178/2020- Legge di bilancio per l'anno 2021, a norma del quale “*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*”;

- l'art. 1, comma 599 della legge n. 178/2020- Legge di bilancio per l'anno 2021 a norma del quale “*In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate*”;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767 “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

RILEVATO CHE quindi che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE la potestà regolamentare degli Enti locali può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VERIFICATO CHE, i Comuni possono con proprio regolamento disciplinare le fattispecie di cui al comma 777 della l. 160/2019;

VISTO l' art. 1, c. 169, l. n. 296/06 secondo cui”le tariffe e le aliquote dei tributi devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 19/03/2021
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente”;

RICHIAMATO l' art. 53, c.16, l. n. 388/00 a norma del quale” Le tariffe, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali ed i regolamenti delle entrate devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/07/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

ATTESA la necessità di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO OPPORTUNO definire le aliquote IMU per l'anno 2021, con l'obiettivo di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio ed in particolare il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, come riportato nello schema di seguito dettagliato

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMU
0,50 %	abitazione principale nelle categorie A1, A8 E A9 e relative pertinenze
0,45 %	immobili locati con “contratto tipo”
1,00 %	immobili dati in locazione o comodato
0,90 %	immobili cat. A/10, B, C, D utilizzati dal proprietario per attività economiche
1,06 %	aree fabbricabili
1,06 %	immobili a disposizione
0,76 %	terreni agricoli
0,10%	immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola
zero	immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;

RICORDATO in tal senso, che , l'art.13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, dispone che: “A partire dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1,



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 19/03/2021
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360....”;

RICORDATO altresì, che, l'art.13 comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...”;

RICHIAMATA, la Circolare MEF n.2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “Art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

VISTA La L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, dove al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che proroga al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/07/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

VISTI:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori;



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 19/03/2021
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

CON VOTAZIONE palesemente resa, che ha dato il seguente risultato:
presenti 16, votanti 16, voti contrari 5 (Scipioni, Morini, Bianconi, Landi, Bindi) voti favorevoli 11 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Palatresi, Cappelli)

DELIBERA

- 1) DI CONSIDERARE tutto quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE, per l'anno 2021 delle aliquote IMU come riportato nello schema di seguito dettagliato, per assicurare invarianza di gettito complessivo:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMU
0,50 %	abitazione principale nelle categorie A1, A8 E A9 e relative pertinenze
0,45 %	immobili locati con "contratto tipo"
1,00 %	immobili dati in locazione o comodato
0,90 %	immobili cat. A/10, B, C, D utilizzati dal proprietario per attività economiche
1,06 %	Aree fabbricabili
1,06 %	immobili a disposizione
0,76 %	terreni agricoli
0,10%	immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola
zero	immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

4) DI DARE ATTO CHE il Comune di Vinci è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto i terreni agricoli ricompresi nel territorio del Comune di Vinci sono esenti dal pagamento dell'IMU;

5) DI STABILIRE CHE per l'applicazione dell'aliquota agevolata ai contratti tipo di cui alla legge 431 del 09 dicembre 1998 (art. 2 comma 3) è necessario che il contribuente presenti entro i termini stabiliti dalla legge la dichiarazione IMU, allegando copia del contratto in corso di validità per l'anno di imposta. Trattandosi di una agevolazione in mancanza della domanda e di copia del contratto di locazione il contribuente deve applicare l'aliquota degli immobili a disposizione. L'applicazione dell'aliquota agevolata e' rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio e' dato in locazione. Le dichiarazioni/domande già presentate precedentemente con il contratto in corso di validità per l'intero anno di imposta, saranno ritenute valide fino alla scadenza del contratto se non interverranno dichiarazioni a modificarle. Qualora si riscontrino modifiche non dichiarate e pagamenti effettuati con



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 19/03/2021
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

aliquote non corrispondenti sarà recuperata l'imposta non versata con l'aggiunta di sanzioni, interessi e spese di notifica.

6) DI STABILIRE CHE per l'applicazione dell'aliquota agevolata agli immobili dati in locazione o in comodato è necessario che il contribuente presenti entro i termini stabiliti dalla legge la dichiarazione IMU, allegando copia del contratto in corso di validità per l'anno di imposta. Questa comunicazione deve essere effettuata nuovamente solo in caso di modifiche. Le domande/dichiarazioni già presentate precedentemente sono ritenute sempre valide se non interverranno dichiarazioni a modificarle.

7) DI STABILIRE CHE per l'applicazione dell'aliquota agevolata agli immobili utilizzati dal proprietario per attività economiche è necessario che il contribuente presenti entro i termini stabiliti dalla legge la dichiarazione IMU con la quale deve indicare gli immobili nei svolge la propria attività commerciale, artigianale, imprenditoriale, di produzione o servizi, e altro. Trattandosi di una agevolazione in mancanza della dichiarazione il contribuente deve applicare l'aliquota del 1,06%. Le domande/dichiarazioni già presentate precedentemente sono ritenute sempre valide se non interverranno dichiarazioni a modificarle.

8) DI PRENDERE A RIFERIMENTO per l'anno 2021 il valore delle aeree fabbricabili deliberato dalla G.C. n. 262 del 10 dicembre 2015 specificando che l'Ufficio Tributi non farà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con detta deliberazione;

9) DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa nonché al Regolamento comunale IMU vigenti;

10) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di accelerare i tempi di pubblicazione sull'apposito sito Ministeriale, con successiva votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: presenti 16, votanti 16, voti contrari 5 (Scipioni, Morini, Bianconi, Landi, Bindi) voti favorevoli 11 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Palatresi, Cappelli);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

deliberazione del Consiglio Comunale

Numero Proposta **21** del **09/03/2021**

Numero Delibera **20** del **19/03/2021**

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2021 - APPROVAZIONE

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Settore interessato

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ssa Cecilia Lucii

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Laura Fontanelli



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 19 MARZO 2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Turchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Salani